

REGOLAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE REGIONALE “ALLEANZA VERDI E SINISTRA”

(approvato con deliberazione del 27 ottobre 2020 come Gruppo consiliare Europa Verde, come modificato con deliberazione del 21 luglio 2025 a seguito del cambio di denominazione del Gruppo consiliare in Alleanza Verdi e Sinistra)



0

Articolo 1 - Denominazione, natura e finalità del Gruppo

1. Il Gruppo “Alleanza Verdi e Sinistra”, in sigla “AVS”, di seguito denominato anche “Gruppo”, è la proiezione, all’interno del Consiglio regionale, dell’alleanza politica costituita tra i partiti Europa Verde e Sinistra Italiana, di cui costituisce, assieme agli altri gruppi consiliari, articolazione e strumento necessario al suo funzionamento;
2. Il Gruppo “Alleanza Verdi e Sinistra” ha la finalità generale di sostanziare la volontà politica dell’alleanza politica di cui al comma 1 nell’alveo dei processi decisionali e dei procedimenti della Regione del Veneto, pur conservando la facoltà di esprimersi in modo autonomo rispetto al partito di riferimento;
3. Il pluralismo, nel rispetto del presente regolamento e nel quadro di una leale collaborazione, è elemento fondante e caratterizzante del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra.
4. La variazione della denominazione del Gruppo è soggetta a voto unanime dei componenti del Gruppo.

Articolo 2 - Rapporti del Gruppo con gli elettori e il territorio

1. Il Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra mantiene un rapporto stretto con il territorio regionale, e la sua attività politica e istituzionale è contraddistinta da una dialettica costante con gli elettori e i portatori d’interesse.
2. È compito istituzionale delle consigliere e dei consiglieri del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra individuare esigenze, bisogni e aspettative della popolazione del Veneto, o di specifiche zone della regione, al fine di tradurle in proposte di legge, atti ispettivi e di indirizzo.

3.L'approfondimento delle problematiche regionali e locali è inerente e connaturato alla vita del Gruppo.

4.L'attività di studio, ricerca, promozione e informazione, compresa la convegnistica, ha tra le altre la funzione di intercettare e segnalare le criticità e di individuare le priorità su cui concentrare l'azione politica e istituzionale del Gruppo.

Articolo 3 - Sede del Gruppo

1.Il Gruppo ha sede presso il Consiglio regionale del Veneto, Palazzo Ferro Fini, San Marco 2322, Venezia, fatta salva la possibilità di riunirsi al di fuori della predetta sede o in via telematica, anche mediante videoconferenza, per esigenze individuate e comunicate di volta in volta dal Presidente del Gruppo.

Articolo 4 -Doveri delle consigliere e dei consiglieri del Gruppo

1.Ogni consigliera e consigliere aderente al Gruppo è tenuto a partecipare alle attività del Gruppo e ai lavori del Consiglio regionale, in Commissione, in Assemblea plenaria o in altra sede.

2.Ogni aderente al Gruppo contribuisce all'elaborazione dell'indirizzo politico, e nello svolgimento della sua attività di consigliere regionale si attiene rigorosamente al presente regolamento e alle indicazioni, direttive e indirizzi forniti dagli organi del Gruppo, che sono vincolanti.

Articolo 5 - Ammissione al Gruppo

1.L'ammissione al Gruppo **Alleanza Verdi e Sinistra** di consigliere e consiglieri che chiedano di fare parte è deliberata dall'Assemblea del Gruppo all'unanimità.

2.Con l'ammissione al Gruppo consiliare **Alleanza Verdi e Sinistra** il consigliere aderisce al "Regolamento per il codice di autoregolamentazione dei consiglieri regionali in materia di legalità e trasparenza ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48" (Regolamento 11 maggio 2015, n. 2), allegato al presente regolamento.

Articolo 6 - Organi del Gruppo

1. Sono organi del Gruppo deputati all'elaborazione e all'attuazione dell'indirizzo politico:

- a) il Presidente;
- b) il Vicepresidente
- c) l'Assemblea.

Articolo 7 - Il Presidente del Gruppo

1.Il Presidente rappresenta il Gruppo nelle sedi politiche e istituzionali ed esercita le sue funzioni in conformità con quanto previsto dall'ordinamento statale e regionale e dal presente regolamento.

2.Il Presidente promuove e coordina l'attività del Gruppo, avendo cura che essa sia svolta in modo unitario; convoca l'Assemblea del Gruppo e ne presiede i lavori.

3.Il Presidente può impartire direttive e formalizzare prassi consolidate nel funzionamento del Gruppo; se approvate dall'Assemblea a maggioranza dei componenti, le direttive sono vincolanti.

4.Il Presidente può essere sfiduciato dall'Assemblea del Gruppo. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei componenti del Gruppo, votata per appello nominale e approvata dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei componenti.

5.Nei dieci giorni successivi all'approvazione della mozione di sfiducia al Presidente, il Vicepresidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente del Gruppo. Nel caso il Vicepresidente sia inadempiente, dimissionario o sfiduciato, l'Assemblea è comunque convocata di diritto alle ore 12 del quattordicesimo giorno successivo all'approvazione della mozione di sfiducia al Presidente.

6.Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei componenti. Qualora nessuna consigliera o consigliere abbia raggiunto la maggioranza prescritta, nella stessa seduta si procede al ballottaggio tra i due consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il candidato donna; se dello stesso genere prevale la consigliera o il consigliere più giovane d'età.

Articolo 8 - Il Vicepresidente del Gruppo

1. Il Vicepresidente del Gruppo collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, e le svolge in maniera vicaria in caso di sua assenza o impedimento.
2. Il Vicepresidente può svolgere specifiche funzioni delegate in via temporanea dal Presidente, previa comunicazione all'Assemblea del Gruppo.
3. Il Vicepresidente può essere sfiduciato dall'Assemblea del Gruppo, con le stesse modalità previste per il Presidente.
4. Il Vicepresidente è eletto con le stesse modalità previste per il Presidente.

Articolo 9 - L'Assemblea del Gruppo

1. L'Assemblea del Gruppo è costituita da tutte le consigliere e i consiglieri aderenti al Gruppo.
2. L'Assemblea si riunisce di norma due volte al mese, su convocazione del Presidente del Gruppo o di almeno un terzo dei componenti.
3. La convocazione deve contenere luogo, data, ora e ordine del giorno. Di norma la convocazione è inviata tramite posta elettronica agli indirizzi istituzionali.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide qualora approvate dalla maggioranza dei componenti, salvo i casi in cui il presente regolamento preveda maggioranze diverse. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano. Se richiesto, sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone.

Articolo 10 - I Capigruppo in Commissione

1. Su proposta del Presidente del Gruppo, l'Assemblea, a maggioranza dei componenti, individua per ciascuna Commissione consiliare permanente il Capogruppo in Commissione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Qualora una consigliera o un consigliere del Gruppo sia Presidente o Vicepresidente di Commissione, è anche Capogruppo nella Commissione medesima.
3. Il Capogruppo in Commissione contribuisce ad elaborare gli indirizzi del Gruppo nelle materie di competenza della Commissione e ne è portatore in quella sede. Relaziona costantemente agli organi del gruppo sull'andamento e gli esiti dei lavori di Commissione.

Articolo 11 - La Segreteria del Gruppo

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 la Segreteria del Gruppo si avvale di un Responsabile e di personale proposto dal Presidente del Gruppo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e da questo nominato.
2. Il Responsabile e il personale della Segreteria, nei limiti della ripartizione dei tetti di spesa stabiliti dalla legge, possono essere tratti dall'organico dell'amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente, ovvero di personale assunto con contratto a tempo determinato, fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere, come specificati nel regolamento interno di amministrazione ed organizzazione, proposto dal presidente del gruppo consiliare all'Ufficio di presidenza e da questo nominato.
3. Il personale della Segreteria del Gruppo opera alle dipendenze del Presidente del Gruppo, secondo quanto disposto dall'art. 51, comma 10, della legge regionale n. 53/2012 e s.m.i
4. La Segreteria supporta gli organi del Gruppo e i singoli consiglieri nello svolgimento della loro attività e nella divulgazione della stessa; oltre ad attività ordinarie quali la gestione della corrispondenza, dell'agenda e dei contatti, nei limiti delle competenze di ciascuno, la Segreteria svolge ricerche documentali e di approfondimento, anche avvalendosi delle strutture e dei servizi consiliari; collabora all'istruttoria degli atti ispettivi, d'indirizzo e di iniziativa legislativa; organizza o collabora, se richiesta, all'organizzazione di eventi a rilevanza esterna inerenti all'attività del Gruppo.

5. Il personale della Segreteria impronta la propria prestazione lavorativa in un'ottica di gestione per obiettivi.

Articolo 12 - Il Responsabile di Segreteria

1. Il Responsabile di Segreteria è l'elemento di raccordo tra il Gruppo e la Segreteria. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea; collabora prioritariamente e costantemente con il Presidente e il Vicepresidente; dirige, coordina e valuta, per le finalità previste dalla legge, il personale della Segreteria, a cui trasferisce le indicazioni operative degli organi del Gruppo.
2. Il Responsabile, tenuto conto delle priorità stabilite dagli organi del Gruppo, distribuisce i compiti tra il personale della Segreteria sulla base dei carichi di lavoro, delle competenze e delle qualifiche professionali; cura personalmente i rapporti con le strutture direttive e apicali del Consiglio e della Giunta regionale, delle agenzie, aziende ed enti strumentali, dei portatori d'interesse e corpi intermedi.
3. Il Responsabile redige il rendiconto di esercizio annuale secondo quanto indicato nel DPCM 21 dicembre 2012 "Recepimento delle Linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213".

Articolo 13 - Atti ispettivi, d'indirizzo e di iniziativa legislativa

1. Gli atti di indirizzo politico e di iniziativa legislativa sono generalmente presentati collegialmente dal Gruppo, dopo essere stati preventivamente annunciati al Presidente, illustrati all'Assemblea e da essa approvati a maggioranza dei componenti.
2. Gli atti ispettivi, ove vertano su questioni di carattere generale e di rilievo regionale o ultraregionale devono essere annunciati al Presidente del Gruppo e depositati dopo che questi ne ha preso visione.
3. La sottoscrizione di atti d'indirizzo e progetti di legge presentati da consiglieri di altri Gruppi consiliari deve essere autorizzata dal Presidente del Gruppo.

Articolo 14 - Rapporti con altri Gruppi

1. Il Gruppo **Alleanza Verdi e Sinistra** promuove ogni forma di dialogo e confronto tra i diversi gruppi.
2. Il Gruppo **Alleanza Verdi e Sinistra**, su decisione assunta a maggioranza assoluta dell'Assemblea può aderire a forme di stabile coordinamento politico con altri gruppi consiliari. Può altresì aderire a forme stabili di collaborazione operativa, ferma restando l'autonomia organizzativa di ciascun gruppo, con altri gruppi consiliari, previa deliberazione dell'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Articolo 15 - Spese del Gruppo, rendicontazione e altri atti di gestione amministrativa

1. Le modalità per la tenuta della contabilità e la gestione delle risorse messe a disposizione del Gruppo dal Consiglio regionale sono indicate in apposito disciplinare adottato dal Gruppo ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del DPCM 21 dicembre 2012 "Recepimento delle Linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213".
2. Il disciplinare contiene prescrizioni analitiche riguardanti le spese ammesse e non ammesse, la veridicità e correttezza delle spese, le procedure di spesa e di pagamento, la tenuta della contabilità e del registro dei beni durevoli, la presentazione del rendiconto di esercizio annuale.

Articolo 16 - Sanzioni

1. Il Presidente del Gruppo, in caso di inosservanza o violazione del presente Regolamento può assumere i provvedimenti di richiamo verbale o scritto. In caso di grave e reiterata inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dal presente regolamento o in caso di reiterate violazioni del Codice di autoregolamentazione dei consiglieri regionali in materia di legalità e trasparenza ai sensi dell'articolo

- 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48" (Regolamento 1 maggio 2015, n. 2) assume il provvedimento di espulsione dal Gruppo, come disciplinato dall'art. 17.
2. L'Assemblea del Gruppo può stabilire volta per volta, a maggioranza dei due terzi dei componenti, i casi in cui non sono sanzionabili le azioni e prese di posizione in dissenso dalle decisioni del Gruppo.
3. Avverso i provvedimenti sanzionatori del richiamo verbale e del richiamo scritto è consentito fare ricorso all'Assemblea del Gruppo.
4. In caso di inosservanza o violazione del presente Regolamento da parte del Presidente del Gruppo, su richiesta di almeno un consigliere i provvedimenti sanzionatori sono deliberati dall'Assemblea del Gruppo a maggioranza dei componenti e comunicati dal Vicepresidente.

Articolo 17 - Espulsione dal Gruppo.

1. L'espulsione deve essere richiesta per iscritto da almeno un consigliere e deliberata dall'Assemblea entro trenta giorni a maggioranza dei due terzi dei componenti.
2. L'espulsione è comunicata dal Presidente del Gruppo all'interessato e al Presidente del Consiglio regionale. Qualora il provvedimento riguardi la persona del Presidente del Gruppo, la comunicazione di cui al presente comma è inviata dal Vicepresidente del Gruppo.

Articolo 18 - Autonomia dei procedimenti

1. Il procedimento di cui agli articoli 16 e 17 del presente regolamento e il procedimento attivato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento per il codice di autoregolamentazione dei consiglieri regionali in materia di legalità e trasparenza ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48" (Regolamento 1 maggio 2015, n. 2) e per le fattispecie ivi previste sono distinti e autonomi.

Articolo 19 - Modifiche del Regolamento del Gruppo

1. Le modifiche al Regolamento del Gruppo sono approvate con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei componenti il Gruppo.

Articolo 20 - Obbligo di sottoscrizione del Regolamento del Gruppo

1. Il Regolamento del Gruppo è sottoscritto per presa visione da tutti i componenti in uno al Codice di autoregolamentazione dei consiglieri regionali in materia di legalità e trasparenza ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48.